



**COMUNE DI SERINO  
PROVINCIA DI AVELLINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI  
POLIZIA MORTUARIA**

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 – Oggetto .....	4
Art. 2 – Competenze .....	4
Art. 3 – Responsabilità .....	4
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento.....	4
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico.....	5
<b>CAPO II - FERETRI</b> .....	<b>5</b>
Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro.....	5
Art. 7 – Verifica e chiusura feretri.....	6
Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	6
Art. 9 - Piastrina di riconoscimento.....	7
<b>CAPO III – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI</b> .....	<b>7</b>
Art. 10 – Denuncia dei decessi .....	7
Art. 11 – Denuncia decessi accidentali e delittuosi .....	7
Art. 12 – Denuncia della causa di morte .....	7
Art. 13 – Comunicazioni decessi dovuti a reati.....	8
Art. 14 – Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali .....	8
Art. 15 – Medico necroscopo.....	8
Art. 16 – Autorizzazione alla sepoltura.....	9
Art. 17 – Nati morti e prodotti abortivi.....	9
<b>CAPO IV – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI</b> .....	<b>9</b>
Art. 18 – Periodo di osservazione .....	9
Art. 19 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente.....	9
Art. 20 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva – diffusiva o per avanzato stato di putrefazione.....	9
Art. 21 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.....	10
<b>CAPO V – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI</b> .....	<b>10</b>
<b>CAPO VI – TRASPORTI FUNEBRI</b> .....	<b>10</b>
Art. 23 - Norme generali per i trasporti.....	10
Art. 24 – Trasporti funebri.....	11
Art. 25 – Trasporto Funebre Istituzionale .....	11
Art. 26 – Autorizzazione al trasporto .....	11
Art. 27 – Orario dei trasporti funebri.....	12
Art. 28 – Modalità di trasporto delle salme.....	12
Art. 29 – Cerimonie funebri.....	12
Art. 30 – Trasporto del feretro.....	12
Art. 31 - Riti religiosi.....	13
Art. 32 - Trasferimento di salme senza funerale.....	13
Art. 33 - Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radio attività.....	13
Art. 34 - Trasporto e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	13
Art. 35 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	14
Art. 36 - Trasporto di ceneri e resti.....	14
Art. 37 - Rimessa auto funebri.....	14
Art. 38 - Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito.....	14
Art. 39 - Trasporti particolari.....	15

### TITOLO II – CIMITERI

<b>CAPO I – I CIMITERI</b> .....	<b>16</b>
Art. 40 – Cimitero comunale.....	16
Art. 41 – Disposizioni generali – Vigilanza .....	16
Art. 42 – Reparti speciali nel cimitero .....	16
Art. 43 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali .....	17
Art. 44 – Ospiti illustri.....	17
<b>CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE</b> .....	<b>17</b>
Art. 45 – Disposizioni generali .....	17
Art. 46 – Piano cimiteriale .....	17
<b>CAPO III – CAMERA MORTUARIA</b> .....	<b>18</b>
Art. 47 – Camera mortuaria .....	18
Art. 48 – Caratteristiche della Camera Mortuaria.....	19

<b>CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....</b>	<b>19</b>
Art. 49 – Inumazione.....	19
Art. 50 – Cippo .....	19
Art. 51 – Tumulazione .....	19
Art. 52 – Deposito provvisorio .....	20
<b>CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....</b>	<b>20</b>
Art. 53 – Esumazioni ordinarie.....	20
Art. 54 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie .....	21
Art. 55 – Esumazione straordinaria.....	21
Art. 56 – Estumulazione.....	21
Art. 57 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	22
Art. 58 – Raccolta delle ossa .....	22
Art. 59 – Oggetti da recuperare .....	22
Art. 60 – Disponibilità dei materiali .....	23
<b>CAPO VI – CREMAZIONE.....</b>	<b>23</b>
Art. 61 – Crematorio .....	23
Art. 62 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	24
Art. 63 – Urne cinerarie .....	24
<b>CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI.....</b>	<b>24</b>
Art. 64 – Orario.....	24
Art. 65 – Disciplina dell'ingresso.....	25
Art. 66 – Divieti speciali .....	25
Art. 67 – Riti Funebri .....	26
Art. 68 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni .....	26
Art. 69 – Fiori e piante ornamentali .....	26
Art. 70 – Materiali ornamentali .....	26

### TITOLO III – CONCESSIONI

<b>CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....</b>	<b>28</b>
Art. 71 – Sepolture private.....	28
Art. 72 – Durata delle concessioni .....	29
Art. 73 – Modalità di concessione .....	29
Art. 74 – Uso delle sepolture private.....	30
Art. 75 – Manutenzione.....	30
Art. 76 – Costruzione dell'opera – Termini.....	31
<b>CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....</b>	<b>31</b>
Art. 77 – Divisione, Subentri .....	31
Art. 78 – Rinuncia a concessione.....	32
Art. 79 – Rinuncia a concessione di aree libere .....	32
Art. 80 – Rinuncia a concessione di aree con parziale totale costruzione .....	33
Art. 81 – Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune.....	33
<b>CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE .....</b>	<b>33</b>
Art. 82 – Revoca.....	33
Art. 83 – Decadenza.....	34
Art. 84 – Provvedimenti conseguenti la decadenza .....	34
Art. 85 – Estinzione.....	35

### TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

<b>CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI .....</b>	<b>36</b>
Art. 86 – Accesso al cimitero .....	36
Art. 87 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri .....	36
Art. 88 – Responsabilità – deposito cauzionale.....	37
Art. 89 – Recinzione aree - Materiali di scavo .....	37
Art. 90 – Introduzione e deposito di materiali .....	37
Art. 91 – Orario di lavoro .....	37
Art. 92 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	37
Art. 93 – Vigilanza .....	38
Art. 94 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri .....	38
<b>CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI .....</b>	<b>38</b>
Art. 95 – Funzioni – Licenza.....	38
Art. 96 – Divieti .....	39

## TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE .....</b>	<b>40</b>
Art. 97 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra.....	40
Art. 98 – Mappa.....	40
Art. 99 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....	40
Art. 100 – Schedario dei defunti .....	40
Art. 101 – Scadenziario delle concessioni.....	40
<b>CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>41</b>
Art. 102 – Sepulture private e tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio.....	41
Art. 103 – Concessioni pregresse.....	41
Art. 104 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento .....	41
Art. 105 – Cautele.....	41
Art. 106 – Atti previsti dal presente regolamento.....	42
Art. 107 – Entrata in vigore.....	43
<b>ALLEGATO A – Tariffe servizi Cimiteriali .....</b>	<b>44</b>

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto**

- (1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della Legge Regionale 24/11/2001 n. 12, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2 – Competenze**

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- (2) In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
- (3) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 della D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, come modificati ed integrati dalla Legge 448/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
- (4) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate nel Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

#### **Art. 3 – Responsabilità**

- (1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento**

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
- a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
  - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

- f) la fornitura del feretro, il trasporto e la sepoltura in campo comune per le persone indigenti, nei casi accertati dalla G.C. e per i casi del successivo Art.10, se i familiari non ne reclamano la salma, sempre che non vi siano persone o Enti d'istituzione che ne facciano carico;
- g) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per le quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti;
- h) la cremazione per indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari.
- (3) Gli interventi di cui al comma precedente, lettere f) – g) e h) sono a carico del bilancio Comunale, previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali.
- (4) Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento, nella forma e modo stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- (5) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico**

- (1) Presso gli uffici del responsabile del servizio è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'Art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - e) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

### **CAPO II - FERETRI**

#### **Art 6 – Deposizione della salma nel feretro**

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8 in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma, tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo.
- (2) La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o Decentemente avvolta in lenzuola.
- (3) Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero Della Salute, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di sostanze disinfettante.
- (4) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell' A.S.L. di Avellino, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

## **Art.7 – Verifica e chiusura feretri**

- (1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
- (2) Il Dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica dell' A.S.L. di Avellino o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all' art. 8.
- (3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

## **Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) Per inumazione;
    - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità ( preferibilmente d'abete, pioppo, pino, larice, ecc. );
    - Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
    - I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 36, potranno essere inumate anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) Per tumulazione:
    - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre;
    - Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 295 se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.;
    - E' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - c) Cremazione;
    - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
    - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegue entro i 100 Km: dal Comune di decesso;
    - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso;
- (2) I trasporti delle salme di persone morte per malattia infettiva – diffusa, sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (3) Se una salma, già sepolta, è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell' A.S.L. di Avellino, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione dell' A.S.L. competente per il Comune di pertinenza.
- (5) Nell' inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 9 – Piastrina di riconoscimento**

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e eventuali altri cenni.
- (3) Altra piastrina di materiale resistente ( refrattario per feretri da cremare, di piombo in altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

### **CAPO III – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### **Art. 10 – Denuncia dei decessi**

- (1) Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
  - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso;
  - b) dal direttore o da un delegato dell' Amministrazione, se la morte avviene in un ospedale.
- (2) L'obbligo della denuncia sussiste anche per nati morti.
- (3) All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'Art. 73 del D.P.R. 3/11/2000 n.396, sull'ordinamento dello stato civile.

#### **Art. 11 – Denuncia decessi accidentali e delittuosi**

- (1) Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

#### **Art. 12 – Denuncia della causa di morte**

- (1) Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti Art. 10 e 11, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall' accertamento del decesso, su apposita scheda di morte predisposta dal Ministero della sanità e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

- (2) Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente all' Azienda Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
- (3) Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, di cui all'Art.15.
- (4) L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. In questo caso si debbono osservare le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Reg. D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.
- (5) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'Art. 100 del DPR 13 Febbraio 1964, n. 185.
- (6) La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche, sanitarie ed epidemiologiche.
- (7) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all' Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio il Comune è ricompreso.

### **Art. 13 – Comunicazioni decessi dovuti a reati**

- (1) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'Art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

### **Art. 14 – Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali**

- (1) Chi rinviene parti di cadavere o anche resti mortali o di ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- (2) L'Azienda Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e successivamente comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Art. 15 – Medico necroscopo**

- (1) Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'Art. 74 del D.P.R.396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall' Azienda Sanitaria Locale competente.
- (2) Nell' ospedale, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
- (3) I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Sanitaria Locale, che ha provveduto alla loro nomina ed a questi riferiscono l'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'Art. 365 del Codice Penale.
- (4) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte reale naturale e non violenta, redigendo l'apposito certificato del citato Art. 74.
- (5) La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi di cui agli artt. 8, 9 e IO del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Il limite massimo comunque, per l'accertamento necroscopico, è di 30 ore.
- (6) L'accertamento necroscopico (n.d.r.- diverso dalla visita necroscopica) è richiesto dalle autorità competenti nel caso di morti a causa dubbie, violente o accidentali ed è disposta dalla A.G. ad un medico da questa delegato o effettuata da un medico specialista in medicina legale.

### **Art. 16 – Autorizzazione alla sepoltura**

- (1) L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'Art. 74 del D.P.R.396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane.

### **Art. 17 – Nati morti e prodotti abortivi**

- (1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'Art. 30-5° comma, del D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
- (2) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che hanno, presumibilmente, compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati l'Azienda Sanitaria Locale.
- (3) A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- (4) Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione, od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **CAPO IV – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

### **Art.18 – Periodo di osservazione**

- (1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 01.12.1975, n. 644 e successive modificazioni, in materia di trapianti d'organo.

### **Art. 19 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente**

- (1) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'Art. precedente.

### **Art. 20 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva – diffusiva o per avanzato stato di putrefazione**

- (1) Il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione di cui all'Art. 18 del presente regolamento, su proposta del Dirigente di cui al precedente Art. 15, comma 1 e 2, a meno di 24 ore qualora la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano.
- (2) Le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o presunte tali sono tenute in osservazione in separato locale. Se tale locale non esiste, in caso di compresenza di altro cadavere, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

## **Art. 21 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione**

- (1) Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- (2) Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva, di cui all'Art. precedente, il Sindaco adotta le misure cautelative che verranno disposte dal funzionario medico dell'ASL

## **CAPO V – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **Art. 22 - Depositi di osservazione ed obitori**

- (1) Il Comune provvede al deposito di osservazione a all'obitorio in locali idonei nell' ambito del cimitero, oppure preso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- (2) Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del cimitero comunale, il comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.
- (3) L'ammissione nel deposito di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria.

## **CAPO VI – TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 23 Norme generali per i trasporti**

- (1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco, in conformità a quanto previsto del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- (2) Il trasporto, fatte salvo le eccezionali limitazione di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall' obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.
- (3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- (5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale prenderà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- (6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell' A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annullante al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

### **Art. 24 – Trasporti funebri**

- (1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
- (2) Non è previsto il pagamento del diritto fisso al Comune per l'espletamento di tale servizio.

## **Art. 25 – Trasporto Funebre Istituzionale**

- (1) Sono SERVIZI ISTITUZIONALI e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi, nei modi di legge, i trasporti di:
  - a) Salme provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osservazione.
  - b) Salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
  - c) Salme di cui non sia possibile accertarne l'identità.
  - d) Cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
  - e) Parti anatomiche riconoscibili.In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali ma in modo da garantire comunque il decoro.
- (2) Il trasporto di salme rinvenute in luoghi pubblici di persone decedute in seguito a incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'autorità giudiziarie, dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione e quello verso il luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chiede servizi o trattamenti speciali viene esercitato direttamente dal Comune con le modalità stabilite dall'Art.113 del T.U. n°267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto trattasi di servizi istituzionali indispensabili.
- (3) In caso d'indigenza potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti da svolgersi a cura e spese del Comune.
- (4) Le condizioni del comma 3 sono definite ai termini del D. Lgs. n°109 del 31/03/1998, come modificato dal D. L.gs n°130 del 03/05/2000 e loro strumenti attuativi e, sono accertate dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- (5) Il Comune su disposizione del Sindaco potrà disporre funerali pubblici per casi particolari o per personalità distintesi per meriti culturali, civili e/o religiosi.

## **Art. 26 – Autorizzazione al trasporto**

- (1) Le imprese che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere il servizio di trasporto funebre sul territorio del Comune di Serino, dovranno presentare istanza agli uffici del servizio cimiteriale corredata dalla documentazione da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'Art. 95, comma 2, del presente regolamento.
- (2) Per i predetti documenti è ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
- (3) L'autorizzazione rilasciata dal comune non è trasferibile. Conseguentemente, qualora un'azienda abilitata allo svolgimento di servizi funebri venisse trasferita a terzi, il subentrante deve richiedere al comune l'autorizzazione a svolgere il servizio, previa dimostrazione di possedere i requisiti prescritti al comma 1.
- (4) La durata dell'autorizzazione è quinquennale.
- (5) L'autorizzazione non è necessaria per il trasporto di:
  - a) Salme provenienti da altro comune per il quale è previsto l'espletamento del servizio dall'impresa che ha preso in carico all'origine la salma;
  - b) Salme di militari il cui trasporto viene effettuato con mezzi dell'amministrazione militare;
  - c) Feti e prodotti abortivi, di nati morti di ossa umane e resti mortali assimilabili o urne cinerarie.

### **Art. 27 – Orario dei trasporti funebri**

- (1) Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di effettuazione dei trasporti funebri.
- (2) La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del comma precedente e delle richieste pervenute in precedenza.
- (3) Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'Art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizioni di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta. Per esigenze eccezionali di origine pubblica, il coordinatore sanitario, può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

### **Art. 28 Modalità di trasporto delle salme**

- (1) Il trasporto delle salme avviene percorrendo la via più breve, salvo speciali autorizzazioni del Sindaco o suo delegato, su conforme parere della polizia Municipale.
- (2) Il Comandante la Polizia Municipale può stabilire che il corteo funebre si scioglia in un dato luogo.
- (3) Il seppellimento ha luogo appena possibile, salvo che motivi di norma o di forza maggiore ne impongano il rinvio dopo la riapertura del cimitero od oltre.

### **Art. 29 Cerimonie funebri**

- (1) Il feretro può essere portato in chiesa od in altro luogo religioso, prima di raggiungere il cimitero.
- (2) Nel caso di sosta commemorativa in altro luogo, è necessaria la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (3) L'autorità sanitaria può imporre divieti e condizioni particolari in relazione alle cerimonie funebri connesse alla salvaguardia della pubblica incolumità.

### **Art. 30 Trasporto del feretro**

- (1) Il feretro viene trasportato con apposite urne interamente rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, conforme alle prescrizioni dell' A.S.L. e muniti di idoneo documento da cui risulti che vi è stato controllo sanitario da meno di un anno.
- (2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- (3) Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria; inoltre iscrive giornalmente su apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.  
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
- (4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### **Art. 31 Riti religiosi**

- (1) I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che gli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relativi allo svolgimento dei funerali.
- (2) La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

### **Art. 32 Trasferimento di salme senza funerale**

- (1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, albergo ecc. il Dirigente Competente, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta di casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- (3) Nelle stesse circostanze, il medesimo Dirigente, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, il luogo di speciali onoranze, in tal caso su parere favorevole del Sindaco.
- (4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento **dei diritti fissati in tariffa**.
- (5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studia ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici etc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### **Art. 33 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radio attività**

- (1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L. di Avellino prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

### **Art. 34 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile Settore/ Servizio con atto amm.vo, a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- (3) All'atto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'A.S.L. di Avellino o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.
- (4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

- (6) Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile di servizio competente, osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n. 285/90.
- (7) Il trasporto da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti cenere al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del responsabile di Servizio Comunale ove è avvenuto il decesso.

### **Art. 35 Trasporti all'estero o dall'estero**

- (1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

### **Art. 36 Trasporto di ceneri e resti**

- (1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di Settore/Servizio, a seguito di domanda degli interessati. Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
- (2) Se il trasporto è da Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- (3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0, 660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

### **Art. 37 Rimessa auto funebri**

- (1) Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- (2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell' A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

### **Art. 38 – Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito**

- (1) Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà e dei familiari.
- (2) In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari, o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 12 ore.
- (3) In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.
- (4) In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico **dietro pagamento della tariffa stabilita.**

### **Art.39 – Trasporti particolari**

- (1) Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali, istituti o altrove) il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento, può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
- (2) I trasporti in forma privata, avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
- (3) Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione ove si attribuiscono speciali onoranze.

## **TITOLO II – CIMITERI**

### **CAPO I – I CIMITERI**

#### **Art.40 – Cimitero Comunale**

- (1) Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1937, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale ubicato in località Murane.
- (2) Al cimitero, si applicano tutte le norme del presente regolamento in materia di manutenzione, ordine e vigilanza.
- (3) Il predetto cimitero deve possedere le caratteristiche ed adempiere alle funzioni di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 285/90.

#### **Art. 41 – Disposizioni generali – Vigilanza**

- (1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri esistenti sul territorio comunale spettano al Dirigente Comunale competente in materia.
- (3) Alla manutenzione del cimitero comunale, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come modificati ed intergrati dalla Legge 448/2001.
- (4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
- (5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 42 – Reparti speciali nel cimitero**

- (1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- (2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
- (3) In tali casi le sepolture ed i giorni del funerale avvengono in rispetto alla tradizione e regole del culto indicato, compatibilmente con l'organizzazione del cimitero e dei servizi comunali in generale e con le esigenze di natura igienico – sanitarie; è comunque d'obbligo l'uso della cassa di legno per i trasporti o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.
- (4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### **Art. 43 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

- (1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, nonché quelle nate in questo Comune e non residenti perché trasferitesi per vari motivi nel territorio di altro Comune Italiano o Estero, compreso i loro familiari: coniuge, figli, genitori, suoceri.
- (2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure ricevute le salme di persone che non avendo più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono, altresì, accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- (1) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'Art. 42, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

### **Art. 44 – Ospiti illustri**

- (1) Con decreto del Sindaco possono essere accolti nel cimitero comunale soggetti diversi da quelli indicati all'articolo precedente, che abbiano acquisito particolari benemeritenze presso la collettività cittadina.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

### **Art. 45 – Disposizioni generali**

- (1) Il cimitero ha capi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli Art. 72 e 73 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell' Art. 90 e seguenti del D.P. .R. 10/09/1990 n. 285.
- (4) Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo Art. 46.

### **Art. 46 – Piano cimiteriale**

- (1) Il Consiglio Comunale adotta un piano cimiteriale, redatto tenendo presente tutti i cimiteri esistenti sul territorio comunale, che recepisce le disposizioni di cui all' Art. 9 - 5° e 6° comma della legge regionale 24/11/2001 n. 12, e le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
- (2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' Azienda Sanitaria Locale.

- (3) Nella elaborazione del piano l'Ufficio tecnico dovrà tenere conto:
- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- (4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c) tumulazioni individuali (loculi);
  - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
  - e) cellette ossario;
  - f) nicchie cinerarie;
  - g) ossario comune;
  - h) cinerario comune.
- (5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'Art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- (6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
- (7) Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la Costruzione di sepolture private a tumulazione e le dimensioni dei medesimi

### **CAPO III – CAMERA MORTUARIA**

#### **Art. 47 – Camera mortuaria**

- (1) Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'Art. 12 del D.P.R. 1990/285, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'Art. 11 del D.P.R. 1990/285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'Art.12, comma 2 del medesimo.

### **Art. 48 – Caratteristiche della Camera Mortuaria**

- (1) La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- (2) Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero, essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

## **CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 49 – Inumazione**

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - b) sono private le sepolture per inumazioni , effettuate in aree in concessione.

### **Art. 50 – Cippo**

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna, previo **pagamento del corrispettivo in tariffa**.
- (3) L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R., n. 285/90.

### **Art. 51 – Tumulazione**

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- (3) A far tempo dalla esecutività della Delibera del Consiglio Comunale, n. 49 del 18.12.2006, ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,85. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R., n. 285/90.
- (4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

## **Art. 52 – Deposito provvisorio**

- (1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione del Comune, previo pagamento del **canone stabilito in tariffa**.
- (2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- (3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, perché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- (4) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella **misura stabilita in tariffa**.
- (5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- (6) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 53 – Esumazioni ordinarie**

- (1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'Art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre ed ad esclusione dei giorni compresi tra il 15 ottobre e il 6 novembre e quelli compresi tra il lunedì antecedente la domenica delle palme e il lunedì dell'angelo.
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- (4) È compito dell'incaricato dell' Azienda Sanitaria Locale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
- (5) Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
- (6) I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno e dell'ora dell'esumazione, potranno assistervi.

#### **Art. 54 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

- (1) È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il responsabile del servizio curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

#### **Art. 55 – Esumazione straordinaria**

- (1) L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell' Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'Art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- (5) Le esumazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'Art.83 del D.P.R. 285/90, sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale, o di personale tecnico da lui delegato, e dell'incaricato del servizio di custodia cimiteriale.

#### **Art. 56 – Estumulazione**

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni.
  - b) su ordine dell' Autorità giudiziaria.
- (4) Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto al pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- (5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

- (6) I familiari vengono avvisati telefonicamente del calendario delle operazioni, perché assistano, se lo ritengono.
- (7) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'Art. 43 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (8) È possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire i, resti mortali raccolti nella cassetta di zinco, in un loculo contenente il feretro di un familiare;
- (9) È possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire nella stessa celletta più cassette di zinco contenenti resti mortali appartenenti ad un familiare;
- (10) È possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire più resti mortali, divisi in sacchetti con tutte le indicazioni relative alla identificazione dei medesimi appartenenti a componenti della stessa famiglia, esumati o estumulati contemporaneamente;
- (11) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco o tumulato in avello avuto in concessione per la durata di 15 o 20 anni. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi, dal Responsabile del servizio con un minimo di cinque anni.
- (12) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- (13) E' vietato in ogni caso eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.
- (14) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 57 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

- (1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della **somma indicata in tariffa**.
- (3) Le estumulazione, sia ordinarie che straordinarie, nonché le esumazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento della **somma prevista in tariffa**

#### **Art. 58 – Raccolta delle ossa**

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Le stesse potranno essere collocate in avello già occupato da salma o da resti, previsto pagamento della tariffa in vigore o, quando possibile possono essere avviate ad impianto di gradazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

#### **Art. 59 – Oggetti da recuperare**

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Settore/Servizio, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Economato.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Economato che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 60 – Disponibilità dei materiali**

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni alla scadenza delle concessioni, se non reclamati entro 30 giorni dalla famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- (2) il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- (3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Settore/Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- (5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- (6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno de Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la podestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

### **CAPO VI – CREMAZIONE**

#### **Art. 61 – Crematorio**

- (1) Si da atto che il Comune non dispone d'impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto più vicino.
- (2) La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso, tranne nei casi di cui all'art. 4 comma h).
- (3) Le tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto, entro i limiti stabiliti dal D.M. 01.07.2002.

### **Art. 62 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

- (1) L'autorizzazione alla cremazione di cui all'Art. 79, I comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dall' Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- (2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

### **Art. 63 – Urne cinerarie**

- (1) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- (2) A richiesta degli interessati e su concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, o delle ceneri in cinerario comune o per la conservazione presso familiari.
- (3) Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del comma precedente, nel rispetto di quanto definito dal D.M. 01.07.2002.
- (4) Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri possono essere disperse all'interno dei cimiteri, in area a ciò appositamente designata dal Comune, oppure in natura o in aree private, osservando le disposizioni della legge 30.03.2001, n. 130 e successive integrazioni.
- (5) Per la dispersione nei cimiteri il comune determina una tariffa, da corrispondere una tantum, entro la misura massima definita dal D.M. 01.07.2002.

## **CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 64 – Orario**

- (1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, che può anche prevedere un giorno di chiusura settimanale, in relazione alle esigenze organizzative rappresentate dal responsabile del servizio competente per la materia.
- (2) Per ragioni di igiene e salute pubblica, in ogni caso è garantito il servizio di sepoltura tutti i giorni settimanali, ivi compreso i giorni di chiusura settimanale e festivi, e secondo gli orari stabiliti ai sensi del precedente comma.
- (3) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 25 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (4) La visita al cimitero fuori orari è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- (5) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **Art. 65 – Disciplina dell'ingresso**

- (1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) È vietato l'ingresso:
- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- (3) Per motivi di salute od età il responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

### **Art. 66 – Divieti speciali**

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) depositare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del custode;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( in specie con l'offerta di servizi, di oggetti ), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
  - m) collocare fiori freschi nella fioriere nei mesi di ,giugno luglio e agosto;
  - n) qualsiasi attività commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

- (3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 67 – Riti Funebri**

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo ad afflusso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'incaricato del servizio e all'Ufficio di Polizia Municipale.

#### **Art. 68 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio tecnico;
- (2) Ogni epigrafe deve essere approvata dall'Ufficio tecnico contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- (3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo;
- (4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- (5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- (6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (7) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 69 – Fiori e piante ornamentali**

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto alla manutenzione del cimitero, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- (2) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
- (3) I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e simili sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

#### **Art. 70 – Materiali ornamentali**

- (1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

- (2) Il Personale addetto alla manutenzione del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al I comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all' Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- (4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'Art. 60 in quanto applicabili.
- (5) Sulle lapidi, copri tomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

## TITOLO III – CONCESSIONI

### CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Art. 71 – Sepulture private

- (1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune;
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
- (5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di **cui all'apposito tariffario**.
- (6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- (7) La concessione, è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale.
- (8) La concessione a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune: essa non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi o per disposizioni testamentarie.
- (9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata;
  - c) il rappresentante dell' ente concessionario, i concessionari, privati, singoli o congiunti;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- (10) Le tariffe per la concessione delle aree e dei manufatti eseguiti dal Comune sono disciplinate con delibera del Consiglio Comunale.

### Art. 72 – Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'Art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'Art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) La durata è fissata per tutti i tipi di concessione fino a in 99 anni.
- (3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per uguale periodo, dietro pagamento del **canone di concessione di cui in tariffa**.
- (4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data dell'atto di concessione.
- (5) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il **canone stabilito in tariffa**.

### Art. 73 – Modalità di concessione

- (1) La sepoltura individuale privata per singola salma può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per nicchie per urne.
- (2) L'assegnazione della sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'Art. 71, avviene osservando i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
- (3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (4) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'Art.71, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- (6) Per le sepolture di cui al comma 2 dell' Art. 71, nel caso in cui nell'atto di concessione non siano specificate le generalità della salma da tumulare, l'individuazione della salma medesima sarà effettuata nell'atto di autorizzazione al seppellimento.
- (7) La concessione non può essere fatta a persona ad enti che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione.
- (8) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, all'inizio dei lavori, previo avviso pubblico, da affiggersi all'albo pretorio e all'albo cimiteriale, ha inizio la prenotazione all'atto della quale, viene richiesto il pagamento del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione dei manufatti cimiteriali, secondo le modalità stabilite con atto consiliare.
- (9) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.
- (10) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto di Ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 90 % del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione di manufatti cimiteriali.

## **Art. 74 – Uso delle sepolture private**

- (1) Salvo quanto già previsto dall'Art.57, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell' atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'Art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 4° grado.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e rispettivi coniugi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell' ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 446/2000 d a presentare al Responsabile del servizio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- (5) I casi di " convivenza o particolare benemeritenza " con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma e decisi con provvedimento del sindaco.
- (6) L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 446/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio del Responsabile del servizio almeno un anno prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- (7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- (8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- (10) Il Comune si impegna a non concedere ad alcuno ed a lasciare inutilizzati almeno un loculo da individuarsi con delibera di giunta Comunale.

## **Art. 75 – Manutenzione**

- (1) Il concessionario ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l' Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
- (2) In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.

- (3) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, escluso:
- Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - L'ordinaria pulizia;
  - Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.
- (4) Qualora il concessionario non provvede per 2 anni al pagamento del canone per la manutenzione, il Comune provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- (5) Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 2° che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare e previa assunzione da parte del concessionario dell'impegno ad eseguire tutti gli interventi manutentivi disposti dal comune.

#### **Art. 76 – Costruzione dell'opera – Termini**

- (1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'Art. 71, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'Art. 87 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- (2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- (3) Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

#### **CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

##### **Art. 77 – Divisione, Subentri**

- (1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- (2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- (3) Nelle stesse forme modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- (4) Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del servizio anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- (5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- (6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

- (7) I diritti e le obbligazioni previste nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili, in linea retta, per successione legittima. I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile o da attestazione giudiziaria o dal'altra idonea certificazione. Se i titolari per successione sono più di uno questi devono designare, entro tre mesi, uno fra di loro che assume verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. I documenti relativi ai trapassi sono conservati nell'archivio dell'ufficio Cimitero.
- (8) Nel caso di successione ereditaria per mancanza d'eredi legittimi ( Jure sanguinis ), l'erede dopo aver comprovato il diritto alla successione nei modi di cui al secondo capoverso del precedente punto, può presentare domanda al Comune al fine di poter ottenere la concessione della sepoltura privata di famiglia con aggiunta del nome della propria famiglia sotto la famiglia originaria. Il Comune deciderà in merito alla rassegnazione della sepoltura dietro pagamento di un importo pari alla valutazione della sepoltura fatta dal settore tecnico comunale tenendo conto delle richieste di concessioni esistenti e degli eventuali motivi di priorità. La nuova concessione darà diritto al nuovo concessionario di iniziare il suo iter come nuova concessione di sepoltura privata di famiglia. ( vedi art. 74 )
- (9) Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta d'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede agli accertamenti necessari ed all'eventuale dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
- (10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell' Art. 74, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- (11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 78 – Rinuncia a concessione**

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla successione, rinunciati, il rimborso della somma versata al Comune, detratte le spese contrattuali, i diritti e bolli versati per l'atto di concessione.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 79 – Rinuncia a concessione di aree libere**

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- (2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, oltre alla restituzione del deposito cauzionale il rimborso della somma versata al Comune, detratte le spese contrattuali, i diritti e bolli versati per l'atto di concessione.
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Art. 80 – Rinuncia a concessione di aree con parziale totale costruzione**

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione d'aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 71, salvo i casi di decadenza quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- (2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all' eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari al 50 % del valore della costruzione stimato dal Settore tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Art. 81 Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune**

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 71, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- (2) In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 35 % della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato fino ad un massimo del 40 % della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del Settore Tecnico Comunale.
- (3) Prima della scadenza del termine della concessione di aree per sepolture di famiglia o collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (4) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell' ossario comune e nel cinerario comune.
- (5) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Art. 82 – Revoca**

- (1) Salvo quanto previsto dall'Art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà della Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topo grafica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Al concessionario deve essere comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art.7 della Legge 241/90, almeno 15 giorni prima dell'approvazione del progetto, o entro quindici giorni dal verificarsi dell' evento. da cui deriva il pubblico interesse, a meno che non si tratti di eventi imprevedibili o imprevedibili.

- (3) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (4) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 83 – Decadenza**

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 73 – 3° comma;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'Art. 76, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' Art. 75;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 50 giorni consecutivi.
- (4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

### **Art. 84 – Provvedimenti conseguenti la decadenza**

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, alla traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodiché il Responsabile del Settore tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Art. 85 – Estinzione**

- (1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente Art.72 senza che entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest' ultimo caso, quanto disposto nell' art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell' ossario comune o nel cinerario comune.

## TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

### CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### Art. 86 – Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e ordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da comunicazione (ordinaria manutenzione) o richiesta di autorizzazione (nuove costruzioni, restauri, manutenzione straordinari) al responsabile del Settore Tecnico Comunale, precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.
- (3) Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all' Art. 94 in quanto compatibili.
- (4) I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori sopra indicati, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### Art. 87 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi Funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono osservare le modalità previste dalle normative edilizie generali; dal regolamento edilizio per la costruzione di cappelle, edicole, tombe e monumenti nel recinto del cimitero comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.01.1997; le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione; le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. n. 285/90.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato almeno in numero corrispondente al rapporto del numero di salme che l'arca concessa potrebbe accogliere se ad inumazione ordinaria, tenuto conto della durata.
- (4) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (5) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Settore Tecnico Comunale.
- (6) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.
- (7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- (8) Le autorizzazioni, ed i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni, riguardanti le modalità d' esecuzione, ed il termine d' ultimazione dei lavori.
- (9) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Settore Tecnico Comunale, lapidi, ricordi e simili.

### **Art. 88 – Responsabilità – Deposito cauzionale**

- (1) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. precedente, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifera **fissata in tariffa**, della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

### **Art. 89 – Recinzione aree - Materiali di scavo**

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico Comunale.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 90 – Introduzione e deposito di materiali**

- (1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale. la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

### **Art. 91 – Orario di lavoro**

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Settore Tecnico Comunale.
- (2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio tecnico.

### **Art. 92 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

- (1) Il Responsabile del servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- (2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 93 – Vigilanza**

- (1) Il Settore Tecnico Comunale controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (2) Il Settore Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Settore Contabile, nel caso di risultato positivo, la restituzione del deposito cauzionale.

### **Art. 94 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

- (1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, non autorizzato dal comune;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico, nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, se ciò possa costituire promozione commerciale indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzi detti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Art. 95 – Funzioni – Licenza**

- (1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
  - c) occuparsi della salma;

d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese funebri private per essere autorizzate ad eseguire i trasporti funebri, devono essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio ed in particolare:

- a) denuncia di attività o autorizzazione di commercio al minuto in sede fissa, rilasciata dal comune in cui ha sede l'impresa;
- b) autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia d'affari per il disbrigo di pratiche funerarie di cui all'Art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
- c) idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, previsto dall'Art.21 del D.P.R.285/90;
- d) idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'Art.21 del D.P.R.285/90;
- e) documento previsto dall'Art.4 della L.626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- f) regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento di cui al punto e);
- g) dichiarazione in cui l'impresa dichiara espressamente di osservare il Codice Deontologico delle Imprese Funebri contrassegnato come allegato A) alla Legge Regionale Campania 24 Novembre 2001, n.12

(3) Le imprese funebri di cui al comma precedente devono essere dotate, esibendo la relativa certificazione, di un numero adeguato di personale e di carri funebri non inferiore a due unità per dipendenti, un carro funebre e un'auto fioriera.

#### **Art. 96 – Divieti**

(1) È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 97 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra.**

- (1) All'interno del cimitero del comune, può essere riservata apposita zona, detta " degli Uomini Illustri", ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione di posti alla tumulazione di salme, resti di cittadini, che si siano distinti per opere d'impegno o per servizi resi alla comunità.
- (2) Per le medesime finalità di cui sopra, L'Amministrazione Comunale può destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini benemeriti.

#### **Art. 98 – Mappa**

- (1) Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
- (4) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

#### **Art. 99 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/09/1990, n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- (2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- (3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Art. 100 – Schedario dei defunti**

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) Il Responsabile del servizio, sulla scorta del registro di cui all'Art. 101, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'Art. 99.

#### **Art. 101 – Scadenziario delle concessioni**

- (1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 102 – Sepolture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio**

- (1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto della "immemorabile", quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- (2) A dette concessioni si applicano le norme del presente regolamento; Dalla data della norma si conteggia la massima durata residua delle stesse.

#### **Art. 103 – Concessioni pregresse**

- (1) salvo quanto previsto dal precedente art. le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 104 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento. Dalla stessa data è abrogato il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 31 del 27.01.2006 è, altresì abrogato il tariffario di polizia mortuaria approvato con la deliberazione del Commissario Prefettizio, n. 46 del 03.02.2006, rettificato con deliberazione, n. 60 del 14.02.2006.
- (2) Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 105 – Cautele**

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi ( trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni azioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

- (3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 106 – Atti previsti dal presente regolamento**

- (1) Spetta ai dipendenti individuati quali responsabili di servizio nell'ambito del Regolamento per l'organizzazione degli uffici, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

#### **Art. 107 – Entrata in vigore**

- (1) Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria, con allegate tariffe (allegato a), entra in vigore all'esecutività dell'atto deliberativo consiliare di approvazione.

## ALLEGATO A –



### COMUNE DI SERINO PROVINCIA DI AVELLINO

#### Tariffe servizi Cimiteriali

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1) INUMAZIONI  | - | € .150,00 (comprensivo di tutti i servizi annessi e connessi); |
| 2) ESUMAZIONI (con trasferimento nell'ossario)                             | - | € .150,00 (comprensivo di tutti i servizi annessi e connessi); |
| 3) ESUMAZIONE (con trasferimento prima della scadenza decennale ordinaria) | - | € .200,00 (comprensivo di tutti i servizi annessi e connessi); |
| 4) TUMULAZIONI   | - | € .100,00 (comprensivo di tutti i servizi annessi e connessi); |
| 5) ESTUMULAZIONI   | - | € .100,00 (comprensivo di tutti i servizi annessi e connessi); |
| 6) ESTUMULAZIONE (con trasferimento nell'ossario)                          | - | € .100,00 (comprensivo di tutti i servizi annessi e connessi); |